

Capitolo 11

Governance

(contenuto di cui alle lettere i e l comma 1, art.6 del DPCM 12/2018)

Introduzione

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al contenuto di cui alle lettere i e l, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018:

il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo (lettera i); le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché' attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES (lettera l).

L'inquadramento generale è riportato nel par.1, i soggetti cui è demandata l'amministrazione della ZES sono riportati nel par. 2, i soggetti cui è demandato il Piano di Sviluppo Strategico e l'integrazione strategica con le politiche regionali nel par. 3, le modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di gestione sono riportate nel par. 4, il nominativo del rappresentante della Regione nel par. 5.

1 Inquadramento generale

La legge istitutiva della ZES e il suo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12/2018, nel disciplinare le procedure e le condizioni per l'istituzione delle Zone Economiche Speciali, hanno fissato alcuni principi relativi al loro sistema di governo, rimandando ai Piani Strategici l'individuazione delle modalità di esercizio delle connesse attività amministrative e di gestione, nel rispetto delle prerogative costituzionali, di legge (nazionale e regionale) e dei poteri dei singoli livelli di governo coinvolti e nel perseguimento della più ampia e significativa semplificazione dei processi decisionali.

In attuazione delle norme di legge, delle previsioni del citato DPCM e degli indicati principi e direttive, il presente Piano definisce il sistema di governance della ZES, teso a garantire il massimo livello di efficacia nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Di seguito vengono, inoltre, individuate le modalità con cui le strutture e gli uffici amministrativi della Regione e degli enti locali interessati, in aderenza ai relativi ordinamenti, assicurano l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

Con il presente documento, secondo quanto previsto dall'art.6 comma 1, lettera l) del DPCM n. 12/2018, si individuano altresì, gli accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché, le convenzioni con organismi, ovvero, con le strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, che la Regione Calabria intende attivare per dare compimento agli oneri su di essa gravanti per l'attuazione della ZES, ed invero l'art.6 di cui sopra consente alle regioni interessate di assicurare *“anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi previsti nelle ZES di competenza regionale”*.

2 Soggetti cui è demandata l'amministrazione della ZES

2.1 Comitato di Indirizzo

Il Decreto Legge 91/2017, convertito con la Legge 123/2017, disciplina il Comitato di indirizzo per la ZES. In particolare l'art. 4, comma 6 prevede che *Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES,..., è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell' Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Il Comitato, in ossequio all'art. 7, comma 7, assicura:

- a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;*
- b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;*
- c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.*

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2018, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del DL 91/2017, all'art. 8 disciplina i compiti del Comitato di indirizzo:

Il Comitato di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non puo' essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES.

2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6, svolge le seguenti attivita' di indirizzo volte ad assicurare:

- a) le attivita' amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operativita' delle imprese nella ZES;*
- b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalita', e' acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente,*

trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti;

c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;

e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;

f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;

g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;

h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico;

i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES;

l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;

m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES;

n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonché nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del presente regolamento, svolge ogni altra attività prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l).

4. *Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonché delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, può attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l).*

5. *Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:*

a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;

b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;

c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;

d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f),

h) e l) dell'articolo 6, nonché alle attività di verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo.

6. *Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.*

7. *Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

3 Soggetti cui è demandato il Piano di Sviluppo Strategico e l'integrazione strategica con le politiche regionali

3.1 Cabina per lo sviluppo strategico della ZES

Al fine di assicurare il massimo impulso e supporto allo sviluppo della ZES, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 12/2018, con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Cabina per lo sviluppo strategico della ZES, quale organismo istituzionale di coordinamento tra i soggetti responsabili della definizione delle principali strategie di sviluppo e, in particolare, tra i livelli di governo locale, regionale e nazionale coinvolti e tra questi e il Comitato di Indirizzo della ZES.

La Cabina per lo sviluppo strategico della ZES coordina le politiche regionali complessive in relazione anche alle infrastrutture, secondo quanto indicato dal Piano Regionale dei Trasporti, alle attività economiche, secondo quanto indicato nel DEFR, nonché a tutte le altre politiche regionali complementari o interferenti con la ZES secondo quanto indicato nel Piano di Sviluppo Strategico.

Della Cabina per lo sviluppo strategico della ZES fanno parte il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore al sistema della logistica, sistema portuale regionale e "Sistema Gioia Tauro", l'Assessore alla programmazione, l'Assessore alle infrastrutture ed ai trasporti o rispettivi delegati, il rappresentante della Regione nel Comitato di Indirizzo, nonché i rappresentanti di altre istituzioni e di altri Enti individuati dal Presidente della Regione.

La Cabina per lo sviluppo strategico della ZES definisce le strategie di competenza regionale sulla ZES, coordina, anche attraverso specifiche intese, le proprie attività con quelle di indirizzo del Comitato della ZES e verifica l'attuazione di tali strategie individuando eventuali correttivi necessari, da sottoporre agli Enti a diverso titolo competenti. La Cabina può dotarsi di un proprio regolamento.

La Cabina per lo sviluppo strategico della ZES si riunisce, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale.

3.2 Tavolo di consultazione permanente

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento delle Istituzioni e delle parti sociali della Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Tavolo di consultazione permanente, quale organismo istituzionale di confronto sulla strategia della ZES tra i soggetti coinvolti portatori di interessi generali nel processo di sviluppo della ZES. Fanno parte del Tavolo di consultazione permanente i rappresentanti dei Comuni in cui ricade la ZES ed i rappresentati delle Province e della Città Metropolitana. Possono far parte del Tavolo di consultazione permanente i soggetti che fanno già parte dei tavoli di partenariato della Regione Calabria. Possono chiedere di entrare a far parte del Tavolo anche altri soggetti appartenenti ad organismi collettivi

portatori di interessi generali, in tal caso il Presidente della Regione ne potrà integrare la composizione.

3.3 Struttura amministrativa regionale per la ZES

La Regione Calabria istituisce una struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale che, tra l'altro, coordina e promuove i programmi e le azioni per l'attuazione della ZES. All'interno della struttura è presente uno specifico ufficio, dedicato esclusivamente alle attività di supporto per la ZES, dotato delle qualifiche e del personale necessario per lo svolgimento dei propri compiti e per assicurare le necessarie competenze connesse agli obiettivi strategici della ZES (attività produttive, infrastrutture, trasporti, logistica, ecc.).

Il Dirigente della Struttura speciale, con l'ausilio dell'ufficio, supporta il Presidente e l'Assessore al sistema della logistica, sistema portuale regionale e "Sistema Gioia Tauro" nelle attività inerenti lo sviluppo della ZES, nonché la Cabina di sviluppo strategico. Inoltre, la struttura speciale istruisce e predispone per l'Amministrazione regionale protocolli, accordi, intese da realizzare per attività di sviluppo delle aree ZES. La struttura segue le azioni di monitoraggio dell'avanzamento della ZES con l'eventuale supporto di strutture esterne in linea con quanto previsto dal DPCM 12/2018.

Sono attribuite alla struttura speciale anche le funzioni di raccordo con i settori dei dipartimenti, Presidenza, Programmazione Nazionale e Comunitaria, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Ambiente e Territorio, Sviluppo economico - Attività produttive, Turismo e beni culturali, istruzione e cultura che attuano interventi di competenza regionale volti allo sviluppo della ZES.

3.4 SURAP

Il settore "Infrastrutture produttive ed enti locali" del dipartimento Sviluppo economico - Attività produttive assicura il corretto funzionamento del SURAP, svolge le attività esplicitate nel Cap. 8, nel quale sono descritte le semplificazioni amministrative proposte, e promuove, inoltre, ogni azione di semplificazione amministrativa per favorire l'insediamento di nuove imprese produttive nelle aree ZES, nei limiti e nel rispetto della normativa specifica.

Il SURAP assicura assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa nonché, in linea con quanto previsto dal DPCM n. 12 del 25.01.2018, l'omogeneità dei comportamenti relativi agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi e semplificate nel territorio regionale.

Per le procedure amministrative necessarie all'insediamento delle iniziative

imprenditoriali nella ZES ricadenti nella competenza degli Enti Locali, il SURAP assicura l'unicità delle procedure attraverso il modello regionale di coordinamento "a rete" supportato dalla piattaforma tecnologia denominata "Calabriasuap", anche per il tramite di appositi accordi e con specifiche azioni di assistenza tecnica.

In particolare nell'Area di Gioia Tauro, come elemento prototipale, l'azione amministrativa del SURAP si esplicherà attraverso il coordinamento delle attività amministrative dello Sportello Unico Associato, costituito tra i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando ed il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP).

Ulteriori compiti del SURAP sulla base della normativa vigente sono di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, di assistenza e consulenza alle imprese, di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti, di assistenza e supporto ai medesimi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento.

L'azione prototipale coordinata tra più amministrazioni, che ha come elemento prototipale l'Area di Gioia Tauro, va quindi estesa alle altre aree inserite nella ZES tramite l'integrazione nel SURAP.

Il passaggio successivo è quello di estendere ulteriormente le semplificazioni e quindi l'integrazione SURAP a tutte le altre aree industriali della Regione, ex ASI e/o PIP in relazione alla volontà dei Comuni di integrarsi pienamente nel SURAP.

Il SURAP opererà di concerto con la Struttura amministrativa regionale per la ZES (par. 3.3).

3.5 Monitoraggio del Piano di Sviluppo Strategico

Si prevede l'implementazione del monitoraggio del sistema per lo sviluppo delle attività economiche regionali, con particolare riferimento alla ZES.

Sarà costituito un ufficio finalizzato al monitoraggio strategico del processo di pianificazione e del sistema per lo sviluppo delle attività economiche regionali, con particolare riferimento alla ZES. Il monitoraggio sarà svolto in relazione agli obiettivi strategici della Regione dall'ufficio operante nell'ambito dell'istituenda Struttura per il coordinamento della programmazione nazionale di cui al precedente par. 3.3. Sarà finalizzato a dotare la Regione di una competenza stabile ed aggiornata nel tempo, che possa sia supportare, verificare e validare le previsioni di domanda alla base dei singoli investimenti di competenza, sia monitorare con funzione di osservatorio l'evoluzione del mercato di settore.

Si prevedono misure per il monitoraggio strategico ex ante, in itinere, ex post.

Il Piano di Monitoraggio generale è a carico della Regione Calabria.

4 Modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di gestione della Regione. Gli accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato. Le convenzioni con gli organismi e/o con le strutture nazionali a totale partecipazione pubblica

4.1 Ruolo della Regione

La Regione promuove specifiche intese con l'Autorità Portuale, i Comuni, il CORAP, gli Interporti, i gestori di aree Aeroportuali, i gestori del trasporto su ferro, nonché con tutti i soggetti di volta in volta individuati dalla Cabina per lo sviluppo strategico, al fine di attuare specifiche procedure semplificate e regimi procedimentali speciali a vantaggio delle iniziative e delle attività ricadenti in area ZES, nel rispetto delle reciproche competenze fermo il proprio potere di surroga.

I protocolli con gli EE.LL. definiscono, tra l'altro, le modalità di partecipazione dei singoli Comuni alla attività della ZES nonché stabiliscono le forme di supporto del personale e delle strutture forniti da detti Enti, oltre che tutti i procedimenti che vanno sottoposti ad un iter semplificato.

La Regione promuove, altresì, l'attivazione di ogni beneficio o agevolazione che, nel rispetto della legge e del decreto attuativo, favoriscano nuove iniziative e nuovi investimenti nell'ambito della ZES tali da garantire una ricaduta occupazionale significativa e stimabile.

4.2 Accordi con le strutture nazionali a totale partecipazione pubblica

La Regione Calabria, al fine di favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ovvero la promozione di nuovi investimenti da parte di quelle già esistenti in area ZES che risultino strategici per le esigenze di sviluppo territoriale della ZES stessa -in coerenza con i requisiti individuati a livello nazionale e declinati nella normativa sopra richiamata nonché con le linee del presente Piano di Sviluppo-, adotta provvedimenti atti ad estendere, alle iniziative in area ZES, le modalità di funzionamento della gestione degli interventi più in generale previsti, nell'ambito della programmazione nazionale e comunitaria, dello sviluppo economico e produttivo, delle infrastrutture, dei trasporti, dal "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria.

Un'ipotesi percorribile, ad esempio, potrebbe essere quella di disciplinare in apposito "Accordo di Programma fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Calabria e Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.)" l'attuazione degli interventi in Area ZES attraverso Invitalia S.p.a. che potrebbe fornire l'analisi sulla fattibilità degli interventi nonché sulle potenzialità occupazionali e di sviluppo dell'area ZES e delle aree limitrofe, valutando gli impatti di ciascuna iniziativa ed offrendo altresì i servizi di supporto alla promozione ed analisi degli investimenti. In tale accordo si potrebbe definire anche una linea dedicata alla

ZES degli Accordi di Sviluppo e di Programma, come estensione di quanto già previsto dall'Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione Calabria con il Mise e con Invitalia nel 2017, ed estensione della L 181/89 ove possibile territorialmente.

In questo quadro, e al fine di implementare gli strumenti di finanza alternativa a supporto delle iniziative di impresa da realizzarsi in ambito ZES, Invitalia si avvarrà anche dell'apporto della Banca del Mezzogiorno, nella nuova configurazione definita anche dalla L. 03 agosto 2017, n. 123 di conversione del D.L. 20 giugno 2017, n. 91.

Il soggetto attuatore (Invitalia) potrebbe fornire, anche attraverso l'istituzione di uno sportello unico alle imprese (One stop shop), ogni supporto di assistenza a sportello e accoglimento delle istanze e all'istruttoria di tutte le proposte di investimento da attuarsi nell'area ZES, attivando il confronto e la negoziazione con i soggetti proponenti e individuando le forme di intervento più efficaci ed idonee allo sviluppo della competitività. Per detta attività Invitalia potrà avvalersi dell'apporto di strutture in house della Regione Calabria o di società di consulenza specializzate nel settore (Advisory internazionali).

Sulla base dell'esito dell'istruttoria di cui sopra, i competenti settori della Regione Calabria possono provvedere all'adozione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi valutati positivamente e al riconoscimento dei relativi benefici.

4.3 Protocolli di intesa

La Regione, operando in una logica integrata con gli enti preposti istituzionalmente alla promozione ed al rafforzamento del sistema produttivo e in grado di apportare un valore aggiunto alle azioni di attrazione degli investimenti si avvale, Protocolli con ICE, SACE, ed altri soggetti indicati dalla Cabina di Sviluppo Strategico in linea con quanto previsto nel DL 91/2017 individuando, specifiche misure volte a favorire, in particolare, l'attrazione degli investimenti in area ZES.

Il Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, con ICE Agenzia e/o altri Enti (DL 91/2017)

Il Protocollo è finalizzato, tra l'altro, ad avviare un confronto strutturato tra le parti per favorire l'attuazione di strategie e strumenti a supporto dell'attrazione ed accompagnamento di investimenti esteri, realizzare e condividere un sistema informativo che permetta l'assistenza agli investitori esteri e alle imprese italiane che offrono opportunità di investimento in Regione Calabria, sviluppare un portafoglio di offerta territoriale, agevolare le procedure burocratiche funzionali alla realizzazione di investimenti in Calabria, condividere un sistema informativo su normative, incentivi nazionali e locali, funzionamento di strumenti a supporto degli investimenti esteri nonché svolgere attività promozionale congiunta per favorire gli investimenti diretti esteri in Calabria.

Il Protocollo d'intesa con SACE s.p.a.

L'accordo, tra l'altro, ha la finalità di identificare e promuovere azioni comuni per il rafforzamento della capacità di presidio dei mercati esteri delle PMI calabresi, anche attraverso lo scambio di informazioni sulle attività sviluppate e programmate nel campo della promozione dell'internazionalizzazione delle PMI calabresi, al fine di individuare specifiche opportunità per lo sviluppo di iniziative congiunte, ovvero iniziative promosse dalla Regione che potranno essere assistite sui mercati esteri da team dedicati di SACE e di SIMEST, mettere a sistema le strategie volte a valutare come meglio cogliere le opportunità commerciali all'estero per le imprese calabresi nonché individuare le azioni e gli strumenti per attuarle.

4.4 Accordi con le Prefetture

Con la promozione di appositi accordi ed intese con le Prefetture territorialmente competenti si attiveranno specifiche azioni di monitoraggio in merito alla titolarità delle aree individuate e perimetrare, onde poter preliminarmente identificare e segnalare eventuali speculazioni legate al mutamento della titolarità delle stesse, anche a seguito di eventuali cessioni delle quote societarie: gli esiti delle analisi costituiranno oggetto di comunicazione alle Strutture coinvolte nella gestione della ZES (Regione, Invitalia...) nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con le medesime modalità saranno garantiti altresì i controlli di legalità propedeutici all'insediamento nonché, nelle more degli investimenti o successivamente agli stessi, volti a prevenire fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, ovvero condotte contrarie alle norme.

Sempre attraverso apposite intese potranno essere attivate specifiche iniziative tese a garantire un adeguato livello di sicurezza e protezione degli investimenti da effettuarsi nelle aree ZES.

4.5 Accordi con le parti sociali per le strategie di sviluppo

La Regione promuove la stipula di specifiche intese con le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di individuare politiche e strategie di sviluppo per gli insediamenti delle nuove iniziative nelle ZES ovvero finalizzate alla valorizzazione dell'occupazione e all'incremento degli occupati in dette aree.

4.6 Accordi con gli Enti Locali

La Regione attraverso specifici accordi con gli Enti Locali interessati dall'insediamento nella ZES, promuove il riconoscimento dei benefici di semplificazione amministrativa, di eventuale rimozione dei carichi fiscali nonché ogni altro supporto necessario alla riuscita delle nuove iniziative insediative della Regione Calabria.

In particolare gli EELL forniscono il loro supporto mediante la messa a disposizione del personale e delle competenze afferenti ai singoli SURAP al fine di garantire un celere iter procedimentale per le iniziative da intraprendersi in area ZES.

5 Nominativo del rappresentante della Regione

L'individuazione del nominativo del rappresentante della Regione Calabria nel Comitato di indirizzo della ZES, di cui al disposto dell'art. 6 comma 1 lettera i del DPCM 12/2018, è di competenza del Presidente della Giunta regionale.

In ottemperanza a quanto sopra, in prima istanza, è individuato quale rappresentante della Regione Calabria nel Comitato di indirizzo della ZES l'attuale Dirigente Generale, nominato con DGR n. 68 del 09/03/2018, della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale istituita con DGR n. 45 del 08/02/2018.

